

CENTOUNDICI IN QUESTO NUMERO

Direttore:

- Gianluca Tognozzi;

Direttore Editoriale:

- Gaetano Scalise;

ViceDirettori:

- Anna D' Alessandro;
- Nicola Madia;

A questo numero hanno contribuito:

- G. Tognozzi;
- G Scalise;
- C. Placanica;
- A .D' Alessandro;
- N. Madia;
- P. Dell' Anno;
- R. Borgogno;
- I. Benevieri;
- M. Brucale;
- T. Politi;
- F. Vespa;

Con il contributo speciale di:

- F. Falbo;
- G. Cappoli;
- F.S.;
- L. Finocchiaro;

Persone detenute presso il carcere di Rebibbia Nuovo Complesso

Un Argomento, mille argomenti.

di *Gianluca Tognozzi*

Inaugurazione dell' Anno Giudiziario:

l'intervento del Presidente della Camera Penale di Roma

Avv. Gaetano Scalise.

di *Gaetano Scalise*

Se il processo è un ostacolo, il carcere diventa un inevitabile destino.

di *Cesare Placanica*

Accusa, Difesa e Giudizio: storia di un equilibrio tradito.

di *Anna D' Alessandro*

Il processo mediatico: gogna pubblica dei tempi moderni.

di *Nicola Madia*

Le nuove trappole sulla via dell'appello.

di *Pierpaolo Dell' Anno*

Intercettando, intercettando...

di *Roberto Borgogno*

Discorso sul linguaggio e sullo stigma.

di *Iacopo Benevieri*

I suicidi nelle carceri. Un nostro problema.

di *Maria Brucale*

La riforma Cartabia e il tetto di cristallo del patteggiamento.

di *Tommaso Politi*

Un ponte tra il dentro e il fuori - Chi siamo e cosa facciamo.

di *Federico Vespa*

Cultura, formazione e lavoro nella struttura detentiva.

di *Fabio Falbo*

Nonni in carcere: la sconfitta di uno stato di diritto.

di *Giuliano Cappoli*

Il miraggio del reinserimento sociale.

di *F.S.*

Affettività in carcere.

di *Luca Finocchiaro*

Un argomento, mille argomenti.

C'era un tempo in cui si poteva scegliere il tema di un numero di 111 attorno al quale organizzare i ragionamenti dei redattori.

Un tempo in cui, in altre parole, anche le criticità erano la condivisione di idee, o uno stimolo per migliorare.

In quel tempo, di quelle criticità del processo si poteva discuterne una ad una, magari scandendole secondo la rilevanza propria di ognuna e in relazione all'impatto di ciascuna di esse sull'esercizio del diritto di difesa, per poi provare a trarre qualche riflessione di insieme. Si ragionava, insomma, sul processo penale.



Oggi quel tempo sembra ormai definitivamente archiviato.

Sicuramente ha contribuito l'alibi più robusto e inimmaginabile che la storia potesse offrire: la pandemia. Così il processo penale – come l'esecuzione della pena – è diventato pian piano un problema, una sorta di ricettacolo delle distonie che la politica ha pensato di risolvere nel modo più ipocrita, i processi non si devono celebrare, il momento del contraddittorio con la presenza della difesa, deve essere il più lontano possibile. All'inaugurazione dell'anno giudiziario si parla ancora del recupero di qualche spreco finanziario.

Ed è così che, la prospettiva di funzionamento del processo è del tutto annichilita, il baricentro di un rito, che secondo il disegno costituzionale avrebbe dovuto collocarsi nel dibattito, inteso come “garanzia per il singolo contro gli arbitri del potere statale”, è traslato verso la compressione smodata di quelle garanzie. In definitiva, si finisce con lo smarrire anche l'organicità dei problemi e si spinge il processo stesso a divenire un problema, quindi meglio non farlo. Quei pochi che si celebrano sono accuratamente scelti ed accompagnati mediaticamente a disappito della presunzione di innocenza.

Vale solo la fase delle indagini preliminari.

In un simile contesto, tragicamente avallato da una politica incapace, salvo rare e virtuosissime eccezioni, di raddrizzare la schiena al cospetto della magistratura, sta l'avvocatura, che prova a dar corpo, con la forza del raziocinio, alla “cultura della giurisdizione”, dietro la cui crosta si nascondono quelle ipocrisie sul fallimento integrale del processo accusatorio e le ombre di puri istinti inquisitori sopravvissuti a 35 anni di codice.

Ecco che, quando si comincia a parlare di processo ed esecuzione della pena vengono fuori le idee ed i temi di intervento più disparati.

È proprio a questa disorganicità che provo ad affidare la cifra di questo numero della rivista, perché essa testimonia, una volta ancora, che forse possiamo fare qualcosa per salvare il cittadino, imputato o offeso, da un processo che lo fagocita. Rimaniamo gli unici ad ascoltare la disperazione degli ultimi. I suicidi dei detenuti rappresentano la cartina di tornasole del nostro sistema carcerario che impone una riflessione anche alla politica ed alla magistratura. Dobbiamo rimanere l'avamposto delle loro garanzie. Per più tempo di quanto si possa pensare.

Inaugurazione dell'anno giudiziario: l'intervento del Presidente della Camera Penale di Roma Avv. Gaetano Scalise.

Signor Presidente della Corte di Appello, illustrissimo Procuratore Generale, Autorità, il tempo accordatomi non consente preamboli.

La Camera penale di Roma anche quest'anno intende prendere le mosse da una affermazione di S.E. il Ministro della Giustizia secondo cui il nuovo corso della giustizia varrebbe 2 punti del Pil.

È affermazione che ci preoccupa.

Ci preoccupa perché segnala una prospettiva di lettura delle cose della giustizia, **specie penale**, improntata a una efficienza che non le è propria, perché inerisce al rapporto costi-benefici piuttosto che alla qualità delle garanzie dei diritti di tutti i soggetti che il processo subiscono, primi fra essi, le imputate e gli imputati.

Prospettiva di lettura questa confermata nella sua correttezza da più circostanze.

Fra queste, ad esempio, quella per cui, dopo tanto discutere, non si è trovato ancora il coraggio di abrogare i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. il cui contenuto non devo ripetervi, mentre devo ripetervi la nostra idea che si tratta di norme esizialmente compressive dei diritti dei cittadini più deboli.

Fra queste ancora – è una nostra ossessione ma non intendiamo deflettere – quella per cui non si è messo mano ad un intervento organico e strutturale per trasformare i luoghi di degrado che, con poche e rimarchevoli eccezioni, sono le nostre carceri in quei luoghi di recupero che la Costituzione aveva disegnato.

Fra queste, la condizione della magistratura di Sorveglianza, ferita aperta nella giurisdizio-

ne del distretto, e già lo scorso anno avevamo auspicato la necessità che nella fase esecutiva della pena il Tribunale di Sorveglianza ed anche il Magistrato di Sorveglianza superassero le criticità che segnalavamo.

Dobbiamo purtroppo rilevare come, a distanza di un anno e nonostante ben 3 giorni di astensione di tutte le Camere Penali del distretto e una manifestazione partecipatissima e tenutasi con la sola assenza della magistratura di sorveglianza, ed alla quale ha partecipato anche il sottosegretario alla Giustizia On.le Ostellari, ancora ben poco venga fatto per migliorare un servizio che è al limite della catastrofe.

Ed a nulla è valso l'impegno della CPR che ha finanche ottenuto l'apertura di un tavolo presso il Ministero della Giustizia.

Ci si continua a nascondere dietro la carenza di organico, come se non si potesse migliorare un'organizzazione delle risorse, anche se insufficienti.

E il risultato che è sotto gli occhi di tutti è l'assoluta mortificazione della funzione rieducativa della pena in ragione della completa assenza di iniziative trattamentali, di scelte normative che invece di includere relegano il condannato in un limbo destinato a trasformarsi molto spesso in inferno, della proliferazione di ragioni ostative alla concessione dei benefici penitenziari, dell'inadeguatezza delle strutture penitenziarie e della resistenza alla concessione delle misure alternative, di istanze decise in termini realmente irragionevoli.

Signor Presidente, noi ci rivolgiamo a Lei affinché istituisca un tavolo permanente di lavoro che veda la presenza dei magistra-

ti di Sorveglianza, della Procura Generale e dell'Avvocatura, che manifesta ogni disponibilità a contribuire alla soluzione delle problematiche denunciate.

Un accenno va fatto su altro tema delicato che è stato oggetto di riflessione anche di Sua Eccellenza il Signor Procuratore Generale, e mi riferisco al **nuovo processo penale telematico**. Le difficoltà sono innumerevoli sia per noi avvocati che per voi magistrati, ma anche per il personale amministrativo: occorreranno correttivi strutturali e buona volontà, ed il perfezionamento delle procedure informatiche dovrà necessariamente essere effettuato con un continuo confronto tra noi operatori del diritto e gli ingegneri informatici del Ministero, non basta la sola conoscenza delle norme, se non si ha pratica nello svolgimento delle procedure.

Tra qualche giorno, organizzata da UCPI insieme con la nostra Camera Penale, si terrà **nuovamente a Roma dopo la prima edizione di 15 anni or sono** – l'inaugurazione dell'anno giudiziario degli avvocati penalisti, i cui lavori ruoteranno attorno ai temi che danno il titolo al consesso "Il processo come ostacolo, il carcere come destino".

Riflettere su questi temi aiuterà forse tutti noi a comprendere anche come sia errato affidare al sistema penale e alla carcerazione la soluzione di ogni situazione di conflitto sociale: sotto questo profilo è gravissima la miopia della nostra classe politica, protesa più alla moltiplicazione dei delitti che alla protezione dei diritti, all'inasprimento delle pene che alla costruzione di un sistema che garantisca l'equità.

Faccio mie le parole del PG della Corte di cassazione dr. **Luigi Salvato** su altro tema delicato, che riguarda i processi mediatici Egli ieri ha affermato: "Va ribadito che 'verità giudiziaria' è solo quella raggiunta nell'osservanza del giusto processo di legge celebrato da magistrati ed avvocati; **pretendere di sostituirla**

con improbabili indagini, abnormi plebisciti, significa distruggere le basi dello Stato di diritto e delle nostre libertà". COME DARGLI TORTO!

Noi avvocati penalisti, noi avvocati penalisti dell'Unione, navighiamo quotidianamente in queste acque tempestose.

Solo dialogo anche duro, ma franco tra avvocatura e magistratura, nel rispetto dei reciproci ruoli, potrà attrezzare tutti, anche voi, per dirigere la prua verso il giusto processo, che forse non inciderà sul PIL, ma restituirà alla collettività quelle garanzie Costituzionali che fanno lo Stato per davvero democratico e il diritto penale per davvero liberale!

Se il processo è un ostacolo, il carcere diventa un inevitabile destino.

di *Cesare Placanica*

Qualche giorno fa il Presidente della nostra Camera Penale, prendendo la parola alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto, ha criticato, direi con arguzia, alcune affermazioni del Ministro Nordio.

Con chiaro intento provocatorio, Scalise, ha detto che i penalisti sono molto preoccupati. Questo perché il Ministro della Giustizia, parlando dei problemi del "processo", ha rivolto la sua attenzione, quasi in via esclusiva, al fatto che con questo "processo" il nostro Paese perde due punti di PIL.

Non basta.

Fossi costretto a sintetizzare ad un amico il proseguo dell'intervento del nostro Presidente, dovrei dire che lo stesso ha concluso, in quell'austero consesso, dicendo che a noi del rapporto PIL- processo non ce ne frega niente! Ora, siccome sul punto la penso esattamente come lui, mi pare utile aggiungere che quella di Gaetano era certamente una provocazione. E che nessuno di noi è un traditore della Patria, e quindi, in quanto tale, insensibile ai suoi destini.

Il punto è, e questo intendeva l'oratore, che la dote indispensabile del processo, quella che - costi quel che costi! - non può mancare, è che lo stesso sia "giusto".

E quindi accerti, nel modo migliore possibile, la verità processuale, evitando che un innocente marcisca ingiustamente in galera.

Vedete come risulta perfettamente centrato il titolo della nostra inaugurazione.

Bene, questa dote, non può in alcun modo essere non dico sacrificata, ma neppure scalfita, da esigenze di altra natura.

Perché, appunto, quando il processo viene vissuto come un ostacolo, il destino del cittadino imputato risulta, inevitabilmente, quello del carcere.

Ma questa presa di posizione, in qualche modo radicale, non può e non deve apparire frutto di una cecità massimalista, insensibile al complessivo contesto sociale.



Siamo i primi ad essere consapevoli del fatto che una giustizia farraginoso, lenta, inefficiente, finisce per tradursi in ingiustizia. E le conseguenze non

ricadono solo sul PIL, cui pure deve prestarsi attenzione, ma sulla pelle, ferita, dei cittadini che entrano in un girone infernale.

Il problema è capire dove incidere ed evitare, mirando all'efficientismo, piuttosto che all'efficienza, di buttare via, come recita lo stereotipo, il bambino insieme all'acqua sporca.

Facciamo allora un passo indietro.

La scelta del processo accusatorio è arrivata al termine di un lungo percorso di civiltà giuridica.

Spesso, purtroppo, si perde di vista la vera rivoluzione che tale tipo di rito ha comportato. Che è, a mio avviso, oltre che tecnica, anche di natura culturale: l'amministrazione della giustizia perdeva, definitivamente, la sua matrice autoritaria.

E questo perché la gestione del processo non è più affidata alla sola Autorità (il complesso giudice-pubblico ministero, assiso, anche fisicamente, in posizione sopraelevata), con l'imputato relegato al ruolo di oggetto (per quanto dotato di diritti e garanzie). Il Giudice diviene terzo, le parti, accusa e difesa, hanno pari dignità in aula. L'imputato - grazie, in particolare, al suo potere operare per mezzo del con-

traddittorio alla formazione della prova – è ora un “soggetto” del processo.

Riforma poi completata dalla nota norma costituzionale, la cui importanza, per l’avvocatura penalista, è testimoniata dalla intestazione stessa della rivista che avete in mano.

Ora, come tutte le fuoriserie, anche il nostro processo accusatorio divora benzina e assorbe, quindi, grandi energie.

Come dicevano le antiche popolane “la roba buona costa”.

E risultava chiaro a tutti, fin dall’inizio, che nessun ordinamento giuridico avrebbe potuto sostenere l’impatto derivante dal dover celebrare un dibattito per ogni procedimento. Nessun sistema giuridico del mondo può sopportare tale costo. E difatti, non accade in nessun paese in cui si faccia ricorso al modello accusatorio.

Bene, non c’è riforma degli ultimi trent’anni - con poche meritevoli eccezioni - che non sia andata in senso opposto rispetto all’esigenza di deflazionare il dibattito.

I riti alternativi sono stati, e sono, costantemente mortificati da riforme di puro stampo emozionale (“per il tale reato non si può fare l’abbreviato!”). Affiancate da una prassi giudiziaria micidiale nello scoraggiare il loro utilizzo (basta fare riferimento all’istituto dell’abbreviato condizionato e al misconosciuto patteggiamento allargato, oltre che all’evidente resistenza a recepire il nuovo metro di giudizio della udienza preliminare, dopo che la stessa era ormai divenuta un mero simulacro). Una seria scelta politica, tesa a depenalizzare un certo numero di illeciti, ha ceduto immediatamente il passo ad un banale ed inconsistente approccio panpenalistico, cavalcato e stimolato da importanti forze politiche, che prevede il ricorso alla sanzione penale rispetto ad ogni distonia del vivere civile.

Quasi come se solo la sanzione penale fosse in grado di purificare ogni comportamento asociale.

Quasi come se l’unica pena possibile fosse il buco nero del carcere.

Ecco, affronti allora la politica, quando si propone di migliorare il PIL, tali temi.

Magari, perchè no, anche facendo ricorso alle proposte di UCPI, elaborate peraltro a seguito di un acuto, per quanto serrato, confronto con ANM. Presentate, nel 2020, al tavolo ministeriale che aveva (solo sulla carta, possiamo dire oggi) lo scopo di migliorare il funzionamento del processo.

Allargamento dei limiti del patteggiamento, patteggiamento con surplus di premio nella fase delle indagini preliminari, facile accesso all’abbreviato condizionato, valorizzazione dell’udienza preliminare, depenalizzazione.

Proposte che miglioravano l’efficienza del processo e al contempo, però, salvaguardavano i valori primari dell’ordinamento, contrastando il ricorso al meccanismo del doppio binario probatorio e l’attacco ai principi dell’oralità, della concentrazione e dell’immediatezza, gli unici che salvaguardano il contraddittorio. Irrinunciabili in ogni Paese che voglia avere un risultato finale del processo affidabile e poi rispettoso dei valori cardine di ogni democrazia di stampo liberale.

Beni preziosi, posti invece a rischio da facili espedienti normativi, tesi, asseritamente, a sveltire le tempistiche processuali con sacrifici, inaccettabili, sulla qualità dell’accertamento finale e sui principi cardine dell’ordinamento. Insomma si pensi al PIL, ma non lo si migliori sulla pelle dei vari Zancheddu, Gulotta e dei loro numerosi, seppur meno noti, compagni di sventura.

Accusa, Difesa e Giudizio: storia di un equilibrio tradito

di *Anna d' Alessandro*

Con la legge 16.12.1999 nr. 479, veniva opportunamente introdotto nel nostro ordinamento l'art. 415 bis cpp che inibisce al pubblico ministero il potere di esercitare l'azione penale se prima non consente all'indagato di avere chiara cognizione dell'addebito e degli elementi su cui esso si fonda nonché la possibilità di offrire elementi utili all'accusa affinché proceda con la richiesta di archiviazione.



È una norma che anticipa il contraddittorio tra le parti e che gode della copertura costituzionale fissata dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Nonostante il 415 bis c.p.p., sul piano teorico, costituisca uno snodo procedimentale significativo, nella pratica, abbiamo assistito ad uno svilimento dell'istituto, in ragione della ritenuta inutilità di instaurare il contraddittorio con chi si è orientato ad esercitare l'azione penale dopo un lungo periodo d'indagine. Tuttavia, poiché la prima abitudine mentale degli avvocati penalisti è rapportare il fatto alla norma, perché se non c'è coincidenza tra essi, non è configurabile il reato, allo stesso modo, la prospettazione di qualunque soluzione processuale ci impone di tenere sempre bene a mente le norme e di batterci fino allo stremo affinché le stesse siano comunque rispettate e, poiché è nostro preciso dovere pretendere il rigoroso rispetto dei principi posti a tutela delle persone indagate, ci scontriamo quotidianamente con le cattive prassi che snaturano le regole del processo e ledono l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Procediamo, quindi, dalla norma: ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., "... il pub-

blico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ... fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore ... avviso della conclusione delle indagini preliminari ... L'indagato e il suo difensore hanno la facoltà di prendere visione del fascicolo delle indagini depositato presso la segreteria del pm e, nel termine di venti giorni possono presentare memorie, produrre documenti, produrre documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti d'indagine, ovvero di presentarsi per rilasciare dichiarazioni, ovvero di essere sottoposto ad interrogatorio". Alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis seguono spesso giorni febbrili perché venti giorni per esaminare gli atti ed impostare la strategia difensiva è, nella maggior parte dei casi, un periodo di tempo insufficiente, soprattutto se lo si pone a confronto con quello a disposizione del pubblico ministero - che può avvalersi di tutte le risorse di cui dispone lo Stato - per svolgere l'attività d'indagine. Venti giorni per ripercorrere a ritroso almeno un anno d'indagine, al fine di individuare gli errori nella ricostruzione dei fatti e prospettare una ricostruzione alternativa. Quando il fascicolo del PM è composto da poche centinaia di pagine, la possibilità di esaminare i documenti, presupposto indefettibile per l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è tecnicamente possibile ma, quando il fascicolo riguarda più imputati per una pluralità di imputazioni, tale facoltà diventa soltanto teorica. In alcuni casi però i fascicoli sono talmente corposi che nel termine di venti giorni non si hanno a disposizione neppure le copie. Di fronte a fascicoli particolarmente complessi, spesso si giunge ad un accordo con il PM che concede una "proroga del termine di venti giorni" per con-

sentire ai difensori di prendere effettiva cognizione degli atti. Si tratta, però, di mera eventualità, rimessa alla discrezionalità del singolo pubblico ministero. In questi casi, la conoscenza degli atti, presupposto indefettibile per l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è rimessa alla decisione discrezionale dell'organo d'accusa. Se già nella fisiologia e, cioè, con un fascicolo ben organizzato e un accesso tempestivo agli atti, il termine di venti giorni è spesso insufficiente per acquisire una effettiva conoscenza della contestazione e degli elementi su cui essa si fonda, nella pratica quotidiana prevale la patologia poiché, spesso, i fascicoli non sono correttamente indicizzati e i documenti risultano difficilmente consultabili. Riporto solo a titolo di esempio una vicenda che mi è capitata alcuni mesi addietro e che, purtroppo, si verifica assai di frequente: ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, a seguito di accesso presso l'ufficio della Procura ove è ubicato il portale che consente di prendere visione degli atti, ho verificato che non tutti i documenti erano stati caricati e quindi non erano a disposizione delle difese. Nonostante reiterate richieste, non è stato possibile esaminare i documenti cartacei ed è stato necessario presentare un'istanza al PM affinché sollecitasse gli uffici a caricare gli atti sul portale. Nel mentre, i venti giorni si consumavano nel tentativo di avere a disposizione i documenti. Un altro tema riguarda i documenti contenuti su supporti informatici che, per prassi, non vengono scansati; per poterli acquisire è necessario chiedere la copia del CD e sostenere il significativo costo per la duplicazione. La questione relativa alla formazione dei fascicoli processuali, presupposto per una effettiva conoscenza degli atti in essi contenuti, era stata portata all'attenzione della Corte Costituzionale già nel 2009: "Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha sollevato – in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 del codice di procedura penale,

nella parte in cui non prevede una sanzione di nullità per i casi in cui il fascicolo trasmesso al giudice con la richiesta di rinvio a giudizio sia predisposto senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nello stesso art. 416 cod. proc. pen., nell'art. 130 delle «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» e nell'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale). Il rimettente riferisce delle doglianze difensive manifestate riguardo alle caratteristiche del fascicolo processuale trasmesso dal pubblico ministero in vista dell'udienza preliminare. Detto fascicolo, secondo quanto riferito dal giudice a quo, contiene documentazione processuale non (più) pertinente, ma, «soprattutto, contiene atti e produzioni raccolti non in ordine cronologico, numerati in progressione; la copertina contiene anche i nomi delle persone non imputate e non contiene la data di iscrizione dell'imputata [...] nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.; l'indice degli atti e delle produzioni è assolutamente generico, accorpando in macrovoci centinaia di atti e rendendo di fatto impossibile, solo in base ad esso, il rinvenimento nel carteggio di atti riguardanti la posizione di singoli imputati». Secondo il rimettente, che disattende in proposito un'eccezione difensiva, la pur palese violazione dei criteri fissati dalla legge per la formazione del fascicolo (art. 130 disp. att. cod. proc. pen. e art. 3 reg. esec. cod. proc. pen.) non sarebbe produttiva di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera b) del codice di rito penale [...] Del resto, la giurisprudenza escluderebbe con orientamento unanime che l'assenza di determinati atti nel fascicolo trasmesso per l'udienza preliminare comporti una nullità, e non la semplice inutilizzabilità degli atti medesimi. Tutto ciò premesso, il giudice a quo ritiene che la carenza di una sanzione processuale nella fattispecie descritta determini un duplice vulnus per il diritto di difesa, come garantito dal secondo comma dell'art. 24 Cost. In primo luogo, sarebbe pregiudicato

l'interesse alla «certezza» circa la «identità» degli atti destinati a formare la base cognitiva del giudizio. Una tale certezza sarebbe tanto più essenziale in un sistema fondato sulla pluralità dei «canestri documentali», che si formano a seconda della fase e della tipologia del giudizio, e fondato anche sulla rilevanza conferita al tempo dell'acquisizione di singoli atti, attraverso un complesso sistema di limiti all'utilizzabilità delle fonti di prova. La violazione delle norme sulla composizione del fascicolo non consentirebbe, in particolare, di escludere che determinati atti vengano inseriti in fasi successive alla trasmissione del fascicolo ex art. 416 cod. proc. pen. D'altra parte, l'omessa indicazione della data della iscrizione del nominativo di un singolo imputato nel registro delle notizie di reato sarebbe d'ostacolo al relativo computo dei termini di durata dell'indagine, e dunque all'identificazione degli atti effettivamente utilizzabili nei confronti dell'interessato. Una lesione del diritto di difesa, in secondo luogo, deriverebbe dall'ostacolo frapposto ad un tempestivo e completo esame del carteggio processuale. Le difficoltà connesse alla mole degli atti ed all'assenza di indici attendibili potrebbero comportare carenze cognitive, «con pericolose ricadute in termini di adeguatezza dell'attività difensiva» [...] Da ultimo, il giudice a quo assume che la disciplina censurata contrasterebbe anche con il terzo comma dell'art. 111 Cost., posto che non sarebbero assicurati alla difesa il tempo e le condizioni per il concreto suo esplicarsi, almeno nei casi, come quello di specie, di fascicoli composti da migliaia di pagine e pertinenti a fatti molto complessi". La questione, a mio avviso correttamente posta dal Gip, veniva dichiarata infondata dal giudice delle leggi che però rilevava che: "Il rimettente segnala un problema reale, che può assumere, nello svolgimento dei singoli procedimenti, gravità maggiore o minore, a seconda delle concrete situazioni. Si deve rilevare, infatti, che le disposizioni legislative e regolamentari, che disciplinano le modalità di formazione dei fasci-

coli, non hanno una semplice finalità di razionale ed omogenea sistemazione degli atti processuali, ma sono volte a rendere possibile e, in certa misura, ad agevolare l'esercizio dei diritti spettanti alle parti [...] Nell'ipotesi che il fascicolo di cui sopra, specie se voluminoso, presenti difficoltà di consultazione, a causa del disordine con cui sono stati inseriti gli atti e della mancanza di un indice, sia le parti che lo stesso giudice non sono posti nelle condizioni per esercitare con la dovuta accuratezza ed efficacia il proprio mandato e la propria funzione. A ciò si aggiunge, quando manchi l'indice degli atti, la maggior difficoltà di rilevare indebite manipolazioni del fascicolo stesso, in ipotesi effettuate mediante la sottrazione o l'inserimento di documenti in tempi successivi alla richiesta di rinvio a giudizio". Al di là delle soluzioni giuridiche individuate dalla Corte in termini, francamente, per nulla soddisfacenti, rimane il problema materiale con il quale tutti noi quotidianamente ci scontriamo, di fascicoli abnormi, difficilmente consultabili, che di fatto rendono impossibile, quantomeno nella fase del 415 bis, una reale interlocuzione con l'organo d'accusa. Ed invece, anche in questo momento, antecedente all'esercizio dell'azione penale, dovrebbe essere oltremodo garantito il diritto ad interloquire sulla fondatezza dell'inculpazione, in primo luogo per evitare agli indagati la pena in termini economici, professionali, personali, di un processo inutile che, in quanto tale, è un'odiosa forma di ingiustizia; in secondo luogo, per destinare tutte le risorse possibili, alle sole vicende per le quali il processo appare necessario. La rilevanza della discovery in una fase anticipata dimostra la sua pregnanza anche alla luce dell'intervento della Riforma Cartabia (legge delega 27 settembre 2021, n. 134). In effetti, è possibile ravvisare un parallelismo tra la possibilità di evitare processi inutili (racchiusa nell'art. 415-bis c.p.p.) e la possibilità di limitare il numero delle cause pendenti in giudizio (racchiusa nell'art. 425 c.p.p.). La Riforma Cartabia, infatti, rende più rigoroso il control-

lo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio, al fine di selezionare meglio i processi che devono essere trattati in dibattimento. Più in particolare, il terzo comma dell'art. 425, comma 3, c.p.p. è stato sostituito (ex art. 1, comma 9, lett. m d.lgs. n. 134/2021), così da prevedere che il giudice dell'udienza preliminare debba pronunciare il non luogo a procedere non più quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio; bensì qualora il compendio probatorio-indiziario non consenta di formulare una ragionevole previsione di condanna. A ben vedere, alla luce della nuova formula introdotta dalla Riforma, lo standard probatorio ha subito un'impennata, tale da richiedere una base accusatoria molto più pregnante. Tale nuovo e più significativo criterio di giudizio che regola l'udienza preliminare, dovrebbe condurre il PM ad una rigorosa verifica degli elementi a sua disposizione per portare avanti l'accusa, valutati anche alla luce delle deduzioni difensive, intervenute dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. La connessione che intercorre tra l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il diritto di difesa e, di conseguenza, l'equità del processo è stata confermata anche dalla Corte di Strasburgo, la quale ha rimarcato l'importanza del momento in cui si consente all'accusato di accedere al fascicolo processuale. Tale momento è in grado di inverare l'uguaglianza delle armi, principio base del giusto processo. È proprio in ambito europeo che viene promulgata la c.d. direttiva sul diritto all'informazione. La direttiva 2012/13/UE, entrata in vigore il 21 giugno 2012, declina il diritto all'informazione nei procedimenti penali secondo tre diverse accezioni: I) diritto all'informazione su prerogative processuali, come garanzie, poteri, diritti e facoltà riconosciuti all'accusato; II) diritto a conoscere gli estremi dell'addebito, secondo un grado di precisione direttamente proporzionale allo stadio di avanzamento del rito; III) diritto di accesso al materiale probatorio rac-

colto dagli inquirenti. Ancora, la direttiva 2013/48/UE del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare e con terzi e con le autorità consolari all'ultimo capoverso del considerando 12 precisa che la giurisprudenza della Corte EDU stabilisce, tra l'altro, che l'equità del procedimento esige che l'indagato o l'imputato possano beneficiare dell'intera gamma di servizi specificamente associati all'assistenza legale. A tal riguardo i difensori degli indagati o degli imputati dovrebbero poter garantire, senza limitazioni, gli aspetti fondamentali della difesa. All'esito della diffusione della circolare del Procuratore della Repubblica di Roma del 18 gennaio 2024, con la quale egli precisa che ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 29.12.2023 n. 217 è stato disposto, per le parti e i loro difensori (perché solo per i soggetti abilitati interni è stato prorogato il regime del cd doppio binario), il deposito esclusivo con modalità telematiche al portale: degli atti relativi alla fase delle indagini preliminari (tranne quelli all'impugnazione dei provvedimenti in materia cautelare di sequestri probatori); i depositi relativi ai procedimenti di archiviazione e della riapertura delle indagini; le nomine del difensore o la rinuncia/revoca del mandato e che il deposito di tali atti con strumenti diversi dal portale - cartaceo o pec - non sarà ritenuto valido, mi è tornato prepotentemente alla mente il considerando 12: l'equità del procedimento esige che l'indagato o l'imputato possano beneficiare dell'intera gamma di servizi specificamente associati all'assistenza legale. Attenzione alle parole usate dal legislatore eurounitario: l'imputato e l'indagato devono poter beneficiare dell'intera gamma di servizi associati alla difesa legale e, tra essi, la possibilità di agevolmente acquisire e depositare documenti funzionali alla difesa. Eppure, nella

medesima circolare della Procura di Roma, essendo noto che la nuova disciplina del deposito telematico degli atti penali è ancora gravemente lacunosa, si consiglia, per evitare problemi tecnici di non depositare corposi allegati e di depositare solo successivamente presso le segreterie del PM assegnatario del procedimento (pen drive o cd). Ancora una volta, l'effettivo esercizio del diritto di difesa viene piegato alle inefficienze di un ordinamento che introduce regole che non riesce ad applicare e trasforma la propria incapacità di offrire il servizio funzionale all'esercizio del diritto di difesa in un onere per l'indagato e per il suo difensore. Ancora una volta, dalla parte dei cittadini, ci batteremo per garantire a tutti, senza limitazioni, l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Il processo mediatico: gogna pubblica dei tempi moderni.

di *Nicola Madia*

Alle porte della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani dedicata al "processo come ostacolo", non si può non continuare a parlare di uno dei principali ostacoli che si frappone ad un "giusto processo".

La giustizia (anzi la gogna) mediatica.

La tematica è di quelle "calde", con un rilievo giuridico, in ragione delle difficoltà di contemperare diritto di cronaca e presunzione d'innocenza, oltre che sociale, viste le ripercussioni sulla reputazione e sulla stessa possibilità di continuare a condurre una vita normale che l'esposizione mediatica determina.

La giustizia mediatica pone in rotta di collisione diritti fondamentali i quali, in qualche modo, devono essere bilanciati al fine d'individuare un punto d'equilibrio che li salvaguardi tutti.

Come la Consulta ha ricordato spesso, nessuno diritto / interesse costituzionale può svolgere un ruolo tiranno, nel senso che nessuno di essi può assumere un'estensione tale da annullarne un altro.

Neanche il diritto alla salute o alla salubrità dell'ambiente possono fagocitare completamente altri interessi contrapposti, come quello al lavoro e alla crescita economica (il caso Ilva docet).

In questa prospettiva, bisogna necessariamente inquadrare il tema dal punto di vista dei giornalisti, ma anche egli operatori del diritto, il quale, invece, troppo spesso risulta mortificato nel dibattito pubblico.

Nei talk show si sente spesso ripetere che la libera informazione non può subire limiti, es-

sendo destinataria del dovere di pubblicare il contenuto di qualsiasi atto giudiziario (in particolare intercettazioni), dovendo prevalere il diritto di cronaca su qualsiasi altra prerogativa. Si tratta d'impostazione che, in una democrazia avanzata è da rigettare completamente per un coacervo di ragioni convergenti nel dimostrare l'erroneità di simile impostazione.

I diritti della personalità sono costituzionalmente sovraordinati agli interessi della collettività, di talché l'immagine, la reputazione, la privacy e la dignità non possono cedere il passo al diritto all'informazione e alla spettacolarizzazione di un dramma giudiziario.

Pubblicare atti o il contenuto di essi, tanto più se con taglio inquisitorio, scandalistico, costruendo una narrazione ricca di suggestioni negative verso l'accusato, ancorché, il più delle volte, totalmente lontana dalla realtà processuale, significa emettere condanne mediatiche e sociali prima e al posto del processo, con gravissimi danni per la possibilità di continuare a condurre un'esistenza normale o anche solo accettabile.

D'altronde, la condanna mediatica, plasmandosi sui soli atti prodotti dall'accusa nella fase delle indagini (del processo non interesse niente a nessuno!), non può che condizionare i futuri collegi giudicanti, soprattutto se composti anche giurie popolari, come in Corte d'Assise.

La gogna mediatica si risolve, dunque, in una patente violazione del principio di presunzione d'innocenza che, come ha ormai sancito anche la CEDU, si esplica all'interno e all'esterno dell'agone processuale.



La presunzione d'innocenza, d'altro canto, costituisce un valore fondante del nostro edificio costituzionale, che si colloca al di sopra di qualsiasi altro diritto e la stampa non può pretendere di conculcarlo, foraggiandosi attraverso l'arma impropria di carte giudiziarie, in quanto i poteri investigativi, che consentono di ingerirsi tanto pesantemente nelle vite degli altri, sono pensati e calibrati soltanto per acquisire elementi da spendere in giudizio e non certo per alimentare i bilanci delle imprese d'informazione.

Anche perché la professione giornalistica si nobilita quando "scopre" notizie attraverso attività d'inchiesta, giammai quando si riduce a svolgere la funzione di passacarte di documenti consegnati da qualche manina vicina alle Procure.

E, invece, sempre più spesso si assiste a giornalisti che stazionano in Procura, mendicando notizie, stringendo rapporti di amicizia con taluni magistrati, fungendo da loro cassa di risonanza e, in sostanza, abdicando a un ruolo d'indipendenza e autonomia critica nei confronti dell'ordine giudiziario, per assumere le vesti di meri "postini" -interessati- di PM e talvolta di giudici. La comunanza d'interessi tra informazione e magistratura si tocca con mano quando sotto processo finiscono giornalisti di testate "amiche".

Pur di prosciogliere il professionista di turno, il diritto di cronaca salvo che persona offesa sia un magistrato s'intende, perché, in quei casi, la giustizia domestica produce condanne e i risarcimenti monstre viene evocato per legittimare qualsiasi forma di diffamazione, soprattutto se si tratta di "salvare" organi d'informazione e giornalisti ideologicamente o "umanamente" vicini a chi deve valutare queste condotte.

Non ci si può neppure celare dietro l'arrugginito e ipocrita adagio secondo cui il giornalista non potrebbe esimersi dal "dare la notizia".

La narrazione di una notizia non è mai operazione neutra, ma sempre mediata da suggestioni simboliche onde assecondare le pulsioni dell'opinione pubblica e attrarne l'attenzione fino a renderla morbosa, oppure al fine di orientarne le idee in sintonia con quelle del veicolo informativo.

L'Avvocato è ormai costretto a vedere snaturato il suo ruolo, distogliendo energie dall'attività d'assistenza tecnica, pur di non sottrarsi all'onere di difendere l'assistito anche sui media, replicando alle propalazioni sfavorevoli e illustrando al pubblico il suo punto di vista.

Anche gli ordini professionali non brillano per imparzialità, giacché, purtroppo, il codice deontologico della professione giornalistica viene costantemente e impunemente violato.

Occorrerebbe rinobilitare questa fondamentale professione, riscoprendo la figura del giornalista che si "dà da fare", svolgendo inchieste autonome rispetto a quelle della magistratura.

Le notizie devono essere acquisite non dagli atti giudiziari, ma "*sudandosele*" come si faceva una volta assumendosene la completa responsabilità. Graverà sul professionista l'onere di allegare elementi da cui inferire la veridicità della notizia, in caso di denuncia per diffamazione, senza potersi rifugiare dietro al facile alibi della pubblicazione di atti giudiziari e non potendo "*comodamente*" fruire dei risultati e attività investigative che, ingerendosi nella vita altrui, devono, per loro natura, essere utilizzabili solo per l'accertamento dei reati.

Tale impostazione eviterebbe quello che il Prof. Vittorio Manes, nel suo *Giustizia mediatica*: "voyerismo giudiziario, che antepone lo show al racconto e lo share alla corretta rappresentazione dei fatti", vellicando quel populismo penale ormai così dilagante nella società contemporanea.

Insomma, informare non significa diffamare e distruggere le vite altrui, se, invece, questi sono gli esiti di un'impostazione dell'attività giornalistica ormai *legibus soluta*, allora ben vengano quei correttivi (l'emendamento Costa è un inizio) volti al ripristino di valori certamente superiori, la cui importanza si percepisce solo quando si viene toccati personalmente.

Sarebbe meglio pensarci prima!

Le nuove trappole sulla via dell'appello

di *Pierpaolo Dell'Anno*

1. Premessa

La riforma del processo penale ha introdotto, in relazione alla disciplina delle impugnazioni, una serie di novità che hanno suscitato non poche problematiche applicative, soprattutto nell'attuale contesto storico-processuale che coincide con la recente vigenza della novella normativa.

Si affronterà, nel presente contributo, brevemente e senza soluzione alcuna di completezza,

il tema del mandato ad impugnare per gli assenti e della dichiarazione ed elezione di domicilio per la corretta instaurazione del giudizio di appello, introdotto proprio dalla novella normativa.



2. L'evoluzione tra vecchia e nuova normativa

Le novità normative non sono state scerve da continue rivisitazioni nel corso dell'ultimo decennio, soprattutto con riferimento alla forma delle impugnazioni. Del resto, già la legge n. 103/2017 aveva integralmente novellato l'art. 581, senza, peraltro, stravolgerne l'impianto di base. Tra le rilevanti modifiche, diversamente dalla precedente formulazione (che prevedeva la necessità di indicare specificamente soltanto, nell'ambito dell'enunciazione dei motivi, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta), il nuovo assetto della disposizione prevede, espressamente a pena d'inammissibilità, l'enunciazione specifica a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione (lett. a). (in precedenza, di tali elementi era richiesta la mera enunciazione, non la «enunciazione specifica»); b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa as-

sunzione o l'omessa od erronea valutazione (lett. b); c) delle richieste, anche istruttorie (lett. c). L'indicazione di tali elementi in precedenza non era richiesta: la novella comporta l'inammissibilità per difetto di specificità delle richieste soltanto implicitamente desumibili, in precedenza ritenute dalla giurisprudenza ammissibili; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (lett. d). L'indicazione di tali elementi in precedenza era già necessaria, ed in difetto operava la sanzione d'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

Le modifiche operate dalla riforma del processo penale hanno invece previsto, pena la sanzione processuale dell'inammissibilità, con particolare riferimento all'art. 581 commi 1 ter e quater del c.p.p. la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, e la sottoscrizione di specifico mandato ad impugnare nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza.

Il comma 1-ter prevede, dunque, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio «ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»: essa presuppone, dunque, che la legge preveda un decreto di citazione a giudizio e che esso debba essere notificato alla parte privata, in particolare all'imputato. Inoltre, al fine di non incorrere nell'inammissibilità deve essere depositata la dichiarazione o la elezione di domicilio. Il comma 1-quater riguarda l'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza. La nuova previsione stabilisce che, con l'atto d'impugnazione del difensore, sia depositato, sempre a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. Già il comma

3 dell'art. 571, soppresso dall'art. 46 della l. 16 dicembre 1999, n. 479, stabiliva che, contro una sentenza contumaciale, il difensore potesse proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, ma esso poteva essere rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste. Anche in tal caso la disposizione, che mira ad escludere la possibilità che siano presentate impugnazioni senza il volere dell'imputato, sembra riguardare soltanto l'appello.

3. Bilanciamento di interessi e tenuta del sistema nella pratica processuale

Le nuove previsioni post-Cartabia hanno suscitato non pochi contrasti sotto il profilo della tutela degli interessi in gioco, da un lato, e delle esigenze connesse agli scopi della riforma.

Del resto, come emerge nei lavori preparatori della novella normativa¹, nel contesto delle innovazioni proposte, è stato rimarcato che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare – senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi “restitutori” contestualmente assicurati – l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato.

1: Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello. (D.M. 16 marzo 2021 – Pres. Dott. Giorgio Lattanzi, Vice Pres. Dott. Ernesto Lupo e Prof. Gian Luigi Gatta) RELAZIONE FINALE E PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL D.D.L. A.C. 2435 - (24 maggio 2021).

2: Corte Costituzionale, 06/02/2007, n.26, secondo la quale Il principio di parità delle parti nel processo penale non significa necessaria omologazione di poteri e facoltà, anche con riferimento alla disciplina delle impugnazioni. Infatti, il potere del p.m. di impugnare nel merito la sentenza di primo grado presenta margini di “cedevolezza” più ampi del simmetrico potere dell'imputato, in quanto, mentre il primo trova copertura costituzionale solo entro i limiti della parità delle parti, non potendo essere configurato come proiezione necessaria della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, il secondo si correla al valore espresso dal diritto di difesa. Le eventuali limitazioni del potere di impugnazione della pubblica accusa devono comunque rappresentare soluzioni normative sorrette da una ragionevole giustificazione, nei termini di adeguatezza e proporzionalità.

Dall'altro lato, quale peso contrapposto e sbilanciato rispetto ai rilievi, seppur autorevoli, decifrati negli intenti della riforma, si evidenziano una serie di problematiche di natura pratica (non poche) che hanno interessato le prime applicazioni della norma.

Sotto un primo profilo, sembrerebbe paventarsi il mancato rispetto del principio di parità fra le parti ai fini dell'impugnazione. Del resto, già la Consulta² aveva avuto modo di affermare che tale principio rappresenta un connotato essenziale dell'intero processo e deve essere pertanto adeguatamente garantito anche nell'ambito del sistema delle impugnazioni.

La prevista limitazione dell'autonoma facoltà di appello del difensore dell'imputato assente, che dovrebbe ora sollecitare il suo assistito al rilascio di uno specifico “mandato ad impugnare” nei ristretti termini previsti per l'impugnazione, determina innanzitutto una evidente asimmetria con il potere che resta per converso riconosciuto al Pubblico Ministero in caso di assoluzione.

In secondo luogo, deve poi rilevarsi l'ingiustificata differenziazione della disciplina relativa all'imputato “assente” rispetto a quella dell'imputato presente, scientemente attuata dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p. proprio in ragione degli obiettivi “pratici” perseguiti dal legislatore ed al di fuori di qualsiasi coerenza sistematica.

La necessità di uno specifico mandato ad impugnare viene infatti riferita al solo imputato assente e non invece all'imputato presente, il cui difensore mantiene ancora intatta la propria facoltà di autonoma impugnazione a prescindere dal “deposito” del “mandato”: già sotto il profilo

logico, una simile distinzione appare quindi intrinsecamente irragionevole, in quanto fondata su un dato di per sé stesso irrilevante ai fini della impugnazione, ovvero l'avvenuta partecipazione dell'imputato ad una delle udienze.

In termini di effettività del diritto di difesa, la stessa disposizione normativa relativa al mandato ad impugnare dispone altresì, sempre a pena di inammissibilità, che l'impugnazione si accompagni al deposito, ai fini del decreto di citazione a giudizio, della "dichiarazione" o della "elezione di domicilio dell'imputato". Ciò posto, la palese irragionevolezza di una norma che risulta asseritamente finalizzata a semplificare "la notificazione del decreto di citazione a giudizio", valorizzando in tal modo una esigenza rispetto alla quale sarebbe persino ovvio prevedere che in assenza di una rinnovata elezione di domicilio o di un nuovo deposito della elezione in atti l'imputato possa eventualmente divenire domiciliato ex lege presso il difensore, ma non certo una paradossale inammissibilità dell'impugnazione determinata dalla asserita "difficoltà di notifica" in tal modo causata.

La norma riformata, dunque, non coglie le problematiche operative e inasprisce il necessario coordinamento con i risvolti pratici di una materia, quella delle impugnazioni, già gravata da innumerevoli criticità, legate in modo particolare alla impossibilità di garantire una più celere definizione del giudizio, problematica già peraltro interessata dall'istituto dell'improcedibilità, anche esso sulla via di un sostanziale superamento.

Concludendo, si segnala come proprio la Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza, ha avuto modo di ribadire quanto rappresentato e non condiviso³, sottolineando in estrema sintesi come il "sacrificio" richiesto all'appellante del deposito di una nuova elezione di domicilio non appare "irragionevole" se si confronta «con la individuata esigenza della certa conoscenza della celebrazione del processo di appello e del-

la partecipazione consapevole allo stesso, nonché della tempestiva notifica della citazione a giudizio».

Per la Cassazione, dunque, l'avvenuta allegazione all'atto di appello della previa elezione di domicilio (circostanza accaduta nel caso sottoposto al suo vaglio) non soddisfa «la richiesta di deposito di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, richiesta a pena di inammissibilità». E la nuova manifestazione di volontà trova la sua ragione d'essere nell'esigenza che sta alla base della ratio della norma della certa conoscenza del processo di impugnazione e tempestiva notifica dell'atto introduttivo del nuovo giudizio.

I rilievi recentemente svolti confermano, dunque, la necessità, quale prospettiva de iure condendo, di superamento di un sistema che, seppur di recente introduzione, non coglie nel segno, essendo direzionato ad incrementare le problematiche pratiche, a scapito della salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, primo fra tutti il diritto di difesa.

3: Cass. pen., sez V, ud. 10 gennaio 2024 (dep. 24 gennaio 2024), n. 3118, non massimata.

Intercettando, intercettando...

di *Roberto Borgogno*

La Commissione di Giustizia del Senato approva un emendamento che amplia le garanzie di libertà del difensore. Un risultato importante che è anche frutto del contributo della Camera penale di Roma.

Nel corso dell'esame del disegno di legge n. 808 di iniziativa governativa (a firma dei Ministri Nordio e Crosetto), contenente, fra l'altro, modifiche al Codice penale e al codice di procedura penale, la Commissione Giustizia del Senato ha approvato un emendamento a firma del Senatore Pierantonio Zanettin, di Forza Italia, che integra la vigente normativa in tema di tutela della segretezza delle comunicazioni fra difensore e indagato.

In particolare, in base al suddetto emendamento, nell'art. 103 c.p.p., dedicato com'è noto alle "Garanzie di libertà del difensore", vengono inseriti due nuovi commi.

Il primo (comma 6 *bis*) estende la disciplina del comma 6, in base al quale, "***Sono vietati il sequestro ed ogni forma di corrispondenza fra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni***", a "***ogni altra forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato***".

Si tratta di un assai opportuno ampliamento delle garanzie di libertà del difensore sino a ricomprendervi tutte quelle forme di comunicazione telematica (fra le quali mail, messaggi di testo, messaggi vocali) che soprattutto negli ultimi anni hanno assunto una importanza assai significativa negli scambi comunicativi, soppiantando quasi del tutto la tradizionale corrispondenza scritta.

Il neo-approvato comma 6 ter integra invece la previsione dell'art. 103, comma 5, in base al quale "*non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, né a quelle fra i medesimi e le persone da loro assistite*", prevedendo a carico dell'autorità giudiziaria o degli organi ausiliari e delegati ***uno specifico l'obbligo di "interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra fra quelle vietate"***.

La violazione del suddetto obbligo viene così ricompresa, per effetto del richiamo di cui al successivo comma 7, nel novero di quelle cause che, ai sensi dell'art. 103, determinano l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di tali conversazioni o comunicazioni e il divieto di trascrizione del loro contenuto nel verbale delle operazioni.

L'importante risultato raggiunto, nel quale si spera di poter finalmente leggere un rinnovato segno di attenzione del legislatore per il tema delle garanzie difensive, assai negletto nel corso degli ultimi anni, è anche frutto dell'impegno della Camera Penale di Roma, giacché il testo dell'emendamento recepisce pressoché testualmente alcune proposte di modifica ed aggiornamento dell'art. 103 c.p.p. che sono state formulate dall'Avv. Gaetano Scalise, da chi scrive e dall'Avv. Angela Compagnone nel corso delle loro rispettive audizioni dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato svoltesi rispettivamente in data 15 e 28 marzo 2023.

Discorso sul linguaggio e sullo stigma.

di *Iacopo Benevieri*

Il terzo capitolo di “Pinocchio” termina con l’arresto di Geppetto, che viene condotto in prigione.

Come scrisse Manganelli, “non solo Geppetto è innocente, ma la prigione è l’unico modo per proclamarlo, in quanto, eccetto che nei moniti dei pedagoghi, la giustizia è savia seviziatrice”. Savia seviziatrice, secondo Manganelli, la Giustizia lo è soprattutto con Geppetto, il solitario falegname, l’indigente, l’uomo inseguito dalle sventure sociali, l’estraneo, colui che viene da fuori, l’escluso dalla società. Con tipi come lui, la Giustizia è “seviziatrice”.

Ci chiediamo dunque quali furori d’inchiostro avrebbe versato Manganelli se avesse letto ciò che, per ventura, ci è accaduto di leggere nelle pagine di una recente sentenza, nella quale il giudice estensore ricorre all’espressione “i due rumeni”.

Potrebbe trattarsi di un lapsus linguistico, ma è giustificazione compassionevole se si considera che quel tritico di parole è ripetuto in ben tre occasioni nel corso della motivazione. Così apprendiamo dalla sentenza che “i due rumeni avevano effettuato prelievi”; veniamo a sapere che Tizio e Caio si “rivolgevano ai due rumeni” e che, infine, “i due rumeni” avevano fatto questa è quest’altra cosa.

Paragonato a queste parole il capo d’imputazione appare addirittura un amabile miraggio, laddove riporta dei “due rumeni” i nomi e i cognomi e non già l’origine geografica e, per giunta, li qualifica come “persone offese” dal reato. Tuttavia, nella motivazione, e non solo sui social e sui quotidiani, i natali anagrafici prevalgono sulla veste giuridica.

Dunque, non possiamo non chiederci: cosa sta accadendo nelle aule di giustizia? Anzi, cosa è già accaduto senza che ce ne accorgessimo? Un certo linguaggio, che eravamo abituati a leggere sulle intemperate nel web, oggi ha invaso il sacro confine dell’aula penale e le pagine delle sentenze pronunciate in nome del Popolo italiano? cioè in nome nostro e vostro?



L’aula di udienza è un potente reagente biologico. Talvolta, anziché vietar l’accesso, replica, amplifica e dilata le disuguaglianze che esistono fuori dall’aula, nella società. In direzione opposta all’uguaglianza della Legge per tutti, ufficializza distinzioni di lingua, di razza, di religione. Le differenze di etnia, di natalità, di estrazione sociale, le fragilità cognitive, le vulnerabilità socioeconomiche, le minorità, rischiano in aula di spalancarsi pubblicamente come vive lacerazioni. Quando ciò accade, si tratta del segno di una cultura giuridica ormai demolita, fumante come Cartagine.

Le parole nell’aula di udienza spesso riflettono come uno specchio deformante i meccanismi di esclusione sociale, l’industria dell’etichettamento. Interrogare in aula l’imputato straniero, il disoccupato, l’emarginato, il rapinatore, il tossicomane esige un alto grado di self-restraint, di sorveglianza culturale e, conseguentemente, linguistica. Reclama un’energia che arresti gli stereotipi, che ci impediscono di vedere il fondo dell’individuum, per ciò stesso indivisibile, con la sua specifica storia. Altrimenti, poi, in sentenza il calamo rivelerà l’inconscio sociale. Dovrebbe nascere dunque una nuova questione della lingua nel processo: garantista, equa, cu-

rante delle differenze, degli svantaggi delle persone. Gli antichi Greci avevano a disposizione una parola dal significato potente, dalla quale potremmo oggi ripartire: stigma.

Per stigma si intendeva un segno inciso sul corpo di chi era traditore, schiavo, criminale, emarginato, reietto, miserabile. Lo stigma solcava la persona contaminata, segnalando l'opportunità di evitarla. Lo stigma giustificava così la concorde e pubblica esclusione, la condanna, la pena, l'oblio. Ecco, questo stigma spesso lo vediamo applicato anche attraverso il linguaggio di chi indossa la toga nell'aula di udienza. E questo perché il processo penale ha tutte le caratteristiche di un setting sociale (in senso goffmaniano): ha regole di inclusione e di esclusione.

Pensiamo all'interazione in aula con un testimone, con una persona offesa o con un imputato. Costoro nel rispondere alle domande sono occupati, prima che a rendere una dichiarazione, a mettere in scena una rappresentazione, in senso drammaturgico, del sé. Perseguono l'esigenza di essere presentabili, di apparire credibili perché mossi dalla necessità di una rappresentazione di sé fedele ai valori socialmente accreditati in quel contesto. Nel far ciò, inconsapevolmente adottano una serie di strategie e di routine tese a confermare l'adesione della propria "faccia" al modello dominante offerto dalla società. Se il testimone, l'imputato, la persona offesa provengono dalla periferia dell'impero, curvi sotto fragilità irrisolte che non riescono a nascondere, ecco che rischiano di apparire meno credibili in aula, consumandosi così - in modo istituzionale - la definitiva esclusione sociale.

Stereotipi, automatismi inferenziali conducono spesso chi indossa una toga a prevedere l'individuo anziché a vederlo, giungendo così a continui atti di stereotipizzazione dell'altro, cioè di esclusione.

Nel corso dell'esame delle due persone offese cui abbiamo accennato all'inizio, costoro, per quanto si sforzassero di celare lo stigma sociale che li seguiva, di allontanarsene per rendersi credibili, di inscenare una rappresentazione

del sé consona, evidentemente continuavano a esser viste come "i due rumeni". E lo sapevano. Percepivano cioè nettamente quanto fosse gigantesco il loro stigma e così si industriavano continuamente a nascondere per rendersi credibili, vanamente. Così, diventa una necessità dimostrare d'esser occupati in una onesta attività lavorativa, di rispettare le leggi, d'esser bravi consociati al pari di quelli italiani oriundi.

La questione che poniamo è, da tempo, conosciuta in altri Paesi.

Per esempio, negli Stati Uniti i cd. "Miranda warning", cioè l'avviso preliminare dato dalla polizia ai sospettati sotto custodia per metterli a conoscenza dei loro diritti, primo fra tutti quello di rimanere in silenzio, sono oggetto di continui studi giuridici e linguistici affinché gli avvertimenti siano formulati con un linguaggio comprensibile per tutti: per i Wasp come per gli immigrati ispanici o hawaiani. Lo scopo è quello di consentir l'accesso democratico alla comprensione dei diritti riconosciuti dall'ordinamento, indipendentemente dall'estrazione sociale e culturale del destinatario. Tutti devono poter comprendere e, nel comprendere, non sentirsi esclusi a causa degli svantaggi sociali di cui sono portatori. Recentemente, nella rivista "The International Journal of Speech Language and Law" è stata pubblicata l'ennesima ricerca su questo tema, dal titolo con un incipit significativo "An illusion of understanding: how native and non-native speakers of English understand (and misunderstand) their Miranda rights".

Cosa accade dunque nel nostro Paese? La risposta è nella formula di giuramento che il/la testimone deve leggere: «Consapevole della re-sponsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».

La formula, come ogni formula liturgica ed esoterica, contiene parole oscure, estranee al vocabolario di base. È esperienza quotidiana quella di sentire un testimone che esita a pronunciare la parola "deposizione" e a scambiare-

la, non comprendendola, per “disposizione”, oppure la parola “conoscenza” confusa spesso con “coscienza”. L’art. 497 del codice di procedura penale contiene una recita rituale ed elitaria, che esclude e non include, che impedisce e non consente e che spesso deve esser riformulata dal Giudice in un linguaggio più semplice. Concludiamo, almeno per il momento. Da molti anni ormai studi condotti italiani e internazionali sulla comunicazione forense hanno evidenziato la necessità di limitare per quanto possibile il peso delle diseguaglianze socio economiche di chi partecipa al processo.

Se non comprendiamo che con il linguaggio usato nel processo decidiamo di dare vita a quei principi di eguaglianza previsti dalla nostra Costituzione, continueremo a leggere, senza troppo scandalo, “i due rumeni” in una sentenza, e a disinteressarci se un testimone zoppica nella lettura della formula di giuramento e ad ostacolare così la concreta realizzazione del Giusto Processo.

I suicidi nelle carceri. Un nostro problema.

di *Maria Brucale*

Dall'inizio dell'anno i suicidi di persone detenute nei nostri istituti di pena si ripetono con una inquietante cadenza, sintomo di un malessere endemico e strutturale, di una condizione drammatica di sofferenza e di abbandono. Già quindici persone in poco più di un mese si sono tolte la vita.

Spesso sono giovani, hanno fine pena prossimi, sono stranieri. È una tragedia che si consuma quotidianamente e che racconta la disperazione di uomini e donne sfiniti e arresi e di una società che non li vuole, li lascia ai margini, li esclude, li dimentica. A noi l'obbligo di interrogarci sulle cause e di riflettere su come eliminarle.

L'isolamento della pandemia ha certamente avuto un peso determinante ma le condizioni di abbandono dei nostri detenuti sono ben altre. Fin dal primo ingresso, quando l'aiuto psicologico dovrebbe essere massimo e diversificato per ogni persona, per ogni storia - perché chi entra in carcere affronta immediatamente la perdita non solo della libertà fisica ma della autonomia, della responsabilità, della dignità del vivere, di una struggente solitudine pur nel sovraffollamento - chi entra in carcere percepisce con violenza la frattura con il futuro, lo stigma che si disegna addosso come una macchia indelebile, la negazione di una identità e di una dignità ancora intatta, diversa dal reato, dal marchio di detenuto, di criminale. Per gli stranieri c'è spesso anche il problema dell'impossibilità di comprendere i propri diritti, di comunicare le proprie esigenze. Occorrono provvedimenti immediati che aiutino in concreto le persone ristrette ed esprimano attenzione ad una sofferenza che non possiamo davvero più ignorare.

In struggente controtendenza ormai da mesi nelle carceri si è ridotta la possibilità di telefonare ai propri cari incancrendo il disagio emotivo, negando l'affetto, tagliando il tempo

della vicinanza, del conforto; favorendo la desertificazione delle relazioni; aggravando, insomma, la cesura dal mondo esterno, sempre più irraggiungibile e distante. Così la sofferenza di dentro travolge quella di fuori e le solitudini scavano più a fondo in una pena che punisce sempre di più senza tendere al recupero, alla riabilitazione, ad una attesa di vita.

Dalla politica di governo nessun segnale sembra aprire ad una comprensione di quelle dinamiche distruttive che negano a monte l'anima costituzionale di ogni pena. La sola preoccupazione sembra essere edificare nuove prigioni, nuove scatole di dolore dove chiudere per eliminare, per nascondere, in un frainteso ed opprimente concetto di certezza della pena che nega il dinamismo voluto dal costituente connesso alla pretesa che il reinserimento in società sia coerente al recupero e la restrizione alla libertà sia la minore possibile, solo quella resa indispensabile da esigenze di sicurezza collettiva. Mentre di edilizia si dovrebbe parlare per rendere abitabili e decorosi gli spazi già esistenti adattandoli ai moniti della Consulta l'ultimo dei quali, con sentenza n. 10 del 2024, chiede la creazione di locali adeguati, simili il più possibile ad un ambiente domestico, perché la persona detenuta possa svolgere colloqui intimi con quella con cui è legata a tutela del "bagaglio dei diritti inviolabili dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale".

Gli istinti dominano, invece, impellenti, rabbiosi e chiedono una gogna alla quale scagliare i propri sassi. E solo a loro parla la politica di governo ed offre pronto ristoro con un nirvana punitivo, lo stesso di sempre.

Dalla notte del 22 gennaio Rita Bernardini e Roberto Giachetti sono in digiuno e insieme a loro quanti partecipano a staffetta allo sciopero

della fame in dialogo con le Istituzioni per ridurre il sovraffollamento con gli strumenti che già ci sono e che sono stati utilizzati in passato, quali la liberazione anticipata speciale. Il primo passo da compiere è, infatti, ridurre il sovraffollamento nei nostri istituti che è in crescita costante mentre nessuno dei locali dove i ristretti espiano la loro condanna risponde a requisiti minimi di decoro e di decenza.

Si dovrebbe tornare a usare una parola ormai percepita come sovversiva: clemenza. Amnistia, amnesia, cancellazione della colpa, dello stigma, oblio. Uno strumento costituzionale di deflazione e di pacificazione dal quale ripartire, sul quale costruire le riforme, quelle sensate nella direzione dello Stato di Diritto.

Una riflessione si impone.

Se è lo Stato a creare dentro e fuori le carceri condizioni di disperazione, di brutalizzazione, di assenza di prospettiva futura, di esclusione sociale, di interruzione affettiva, la scelta di togliersi la vita è davvero suicidio, è davvero autonoma, è davvero libera?

“E se credete ora che tutto sia come prima perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti”. Per quanto noi ci crediamo assolti, siamo lo stesso, tutti, coinvolti.

La riforma Cartabia e il tetto di cristallo del patteggiamento.

di *Tommaso Politi*

Uno degli argomenti più difficili da proporre al dibattito pubblico sulla giustizia è sempre stato quello sul ruolo dei cosiddetti riti alternativi, patteggiamento in testa.

Esiste anzitutto un riflesso condizionato secondo cui la premialità è o dovrebbe essere incompatibile con la colpevolezza. La possibilità di “mercanteggiare” uno sconto di pena quale contropartita della rinuncia a difendersi, spesso (ma non sempre...) di fronte ad una responsabilità che appare eclatante, viene giudicata odio-sa e incomprensibile, soprattutto per chi ha una visione tutta retributiva e general-preventiva della pena.

Ma non si tratta solo di questo, dell'antitesi tra premio e punizione.

In questa percezione negativa entrano in gioco, probabilmente, anche compo-

nenti simboliche ed emozionali: la mancanza di una pubblica rievocazione dei fatti, tra dramma e catarsi; la decisione camerale, deprivata anch'essa di solennità rispetto alla sentenza pronunciata nel “recinto consacrato” dell'aula dibattimentale: tutto questo contribuisce alla visione del rito alternativo in generale - e del patteggiamento in particolare - come una forma di “giustizia minore”.

C'è poi un ulteriore aspetto, che concerne le prerogative dell'imputato e quelle della vittima: nel patteggiamento, ad essere centrale è il primo: egli assume diritto di parola sulla propria pena, la propone addirittura e comunque la concorda; mentre l'intervento della vittima è del tutto escluso. Ciò costituisce indubbiamente un'ulteriore suggestione negativa, in un diritto penale e processuale sempre più votato ad un paradigma vittimocentrico. Una suggestione non scalfita né dal fatto che la controparte del negoziato

sia il pubblico ministero né dal controllo finale che spetta al giudice: quando si parla di patteggiamento, l'immaginario collettivo trasforma il primo - da eroe civile degli arresti e della lotta a qualche cosa - in un pigro burocrate, e il secondo in un anonimo notaio.

La sintesi perfetta del comune sentire in fatto di patteggiamento la forniscono i lanci di giornale che l'altro giorno, a proposito di una tragica vicenda di omicidio stradale, titolavano quasi all'unisono: “ha patteggiato e non andrà in carcere”.



Siamo dunque di fronte ad un argine culturale scavato sulla terra dura del pregiudizio: una dinamica che i penalisti conoscono fin troppo bene.

E come sempre l'opzione culturale diventa problema

politico, scelta normativa e infine dato statistico: quello del Ministero sulla percentuale dei giudizi definiti mediante concordato sulla pena è, da anni, inchiodato ad un 8% che sancisce il conclamato impasse di un codice tendenzialmente accusatorio (con l'accento *sul tendenzialmente*), che come tale sarebbe chiamato ad affidare proprio ai riti alternativi “la possibilità stessa di funzionamento del processo ordinario, che prevede (dovrebbe prevedere) meccanismi di formazione della prova particolarmente garantiti”.

In questo contesto, la riforma Cartabia rappresenta forse la misura massima possibile di liquido nel bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto che sia.

Da un lato, infatti, i suoi interventi sul patteggiamento la riforma li ha pur partoriti, e sarebbe ingeneroso liquidarli come marginali: ha reso negoziabili le pene sostitutive, le pene accessorie e

la confisca facoltativa; è intervenuta, limitandoli, sugli effetti extrapenali della sentenza (che ora non fa stato nei giudizi tributari e contabili, oltre che in quelli amministrativi e disciplinari) e delle pene accessorie.

La Cartabia si è mossa secondo una linea precisa: estendere i benefici del patteggiamento (e più in generale dei riti semplificati), ma continuare a limitarne l'accesso ai reati di gravità medio-bassa, senza rischiare di includervi quelli c.d. di maggiore allarme sociale: "soave inquisizione" per i primi, tetto di cristallo per i secondi. Una strategia che, nel suo complesso, ha ricevuto il plauso della Prima Presidente Cassano nella recente inaugurazione dell'anno giudiziario 2024.

Ma - dobbiamo chiederci - si tratta di una strategia davvero vincente e convincente?

In altri termini: conseguirà l'auspicato effetto deflattivo? E inoltre: su cosa si fonda questo vero e proprio tabù che è la preclusione al patteggiamento per reati di maggiore gravità, se non nella volontà di assecondare istanze securitarie e di giustizia emozionale?

Partiamo dalla seconda domanda. Perché non dovrebbe essere possibile patteggiare una pena per reati gravi? Oltre al pregiudizio di partenza (una pena negoziata non è mai una pena giusta) sulla linea critica, per ragioni opposte, si ritrovano anche autorevoli giuristi, i cui *caveat* non possiamo certo ignorare. Il timore, stavolta, è quello di estendere *ad libitum* la possibilità di una pena scissa dall'accertamento di responsabilità. Ma anche chi, come Ferrua, ritiene che sia "costituzionalmente preferibile" un ricorso moderato allo strumento pattizio, infine ammette che "*una volta riconosciuta la compatibilità del patteggiamento con la Costituzione diventa assai difficile individuare con precisione un limite di pena oltre il quale il patteggiamento non dovrebbe essere ammesso*".

E allora? E allora, tutto considerato, la riforma ha mancato l'occasione per "mettere a sistema" le più radicali proposte su cui - circostanza non proprio quotidiana - UCPI e ANM avevano tro-

vato una sintesi. Già nel 2019, al Tavolo Bonafede, si era infatti raggiunta un'intesa non da poco: innalzare il limite di pena "patteggiabile" fino a 10 anni; ampliare la portata premiale con una riduzione fino alla metà per i concordati che intervengano prima della conclusione delle indagini; rimuovere finalmente le preclusioni oggettive e soggettive (tipologie di reato o di autore) per l'accesso al rito e i tanti microsistemi connessi: si pensi ai reati contro la pubblica amministrazione, oggetto di una specifica clausola di riserva.

Interventi, questi, che avrebbero potuto incidere realmente sulla funzione deflattiva del patteggiamento nel sistema processuale, mentre c'è da scommettere che, Cartabia alla mano, non assisteremo a grandi mutamenti - per rispondere alla prima domanda.

Né mancavano le proposte volte a superare il problema della compatibilità tra patteggiamento e garanzie costituzionali in tema di accertamento della colpevolezza (*nulla poena sine iudicio*) prevedendo meccanismi che assicurassero al Giudice di poter valutare gli accordi per pene elevate (esemplificativamente: superiori ai cinque anni) sulla base di indagini serie e "tranquillizzanti" circa la responsabilità dell'imputato, in modo da scongiurare una "deriva americana" con code di disgraziati tentati di patteggiare solo come male minore davanti alla prospettiva del processo.

Ma l'America è lontana, cantava Lucio Dalla. Da noi fortunatamente non c'è la prospettiva del boia e non stiamo nemmeno parlando di estendere il concordato al titolo di reato - il che talora accade di fatto anche da noi, sia ben chiaro, anche se nessuno lo dice, ma *de iure* richiederebbe di aprire un altro capitolo e profanare un altro totem che è quello dell'obbligatorietà dell'azione penale. Meglio forse per il momento soprassedere e concentrarsi su obiettivi possibili.

Insomma, non serviva volare oltre oceano: il patteggiamento sulla pena, il cosiddetto *plea bargaining*, è d'altronde ritenuto pienamente legittimo dalla stessa CEDU ed esiste a varie latitudini in tutti o quasi gli ordinamenti dei suoi stati membri.

Dunque? Dunque possiamo solo resistere e insistere in questa che è allo stesso tempo una battaglia culturale e per la sopravvivenza del sistema, semmai aprire un nuovo tavolo con la magistratura associata e se possibile presentare in maniera unitaria una proposta organica e ragionata, che prenda le mosse dai punti condivisi, magari puntando ad includervi anche la previsione di possibili benefici in fase esecutiva.

E infine, come sempre, come siamo abituati a fare...sperare, contro ogni speranza, che qualcosa nel sentire profondo di questo paese, in tema di giustizia, possa cambiare.

Un ponte tra il dentro e il fuori - Chi siamo e cosa facciamo

di *Federico Vespa*

Spesso ci sentiamo dire “perché aiutate i detenuti”, noi rispondiamo, in primis, per senso di umanità e civiltà ma soprattutto perché crediamo che una persona debba avere una seconda possibilità e che quindi anche una persona che ha sbagliato, una volta seguito il suo percorso di reinserimento, dimostrata la sua voglia di restituire e scontata la sua pena, qualunque sia stata, debba poter ricominciare la sua vita, altrimenti non avrebbe senso il carcere e la nostra Costituzione.

La nostra Associazione Gruppo Idee APS nasce nel 2007, all’interno della Casa Circondariale di Rebibbia, dalla volontà di un gruppo di detenuti di dimostrare alla società che gli sbagli e la privazione della libertà non impediscono la capacità di rinnovarsi e di restituire. Ogni giorno operiamo con i nostri volontari, all’interno e all’esterno degli Istituti Penitenziari, tante sono le attività che svolgiamo tra cui corsi di formazione, attività culturali e sportive, eventi e convegni su tematiche sociali e riguardanti il tema giustizia. Nell’arco di questi anni abbiamo svolto per centinaia di detenuti, un ruolo di mediazione e inserimento nel mondo del lavoro.

Siamo infatti, impegnati in tutte quelle attività volte a creare un ponte virtuoso tra l’interno e l’esterno del carcere, ad abbattere il pregiudizio, a favorire l’integrazione e l’inclusione e a promuovere percorsi di legalità.

Con questo spirito è nato uno dei nostri primi progetti, il bimensile *Dietro il cancello*, nato nel 2009 all’interno del reparto G8 della CC di Rebibbia Nuovo Complesso, dove ancora è presente la redazione e dove i detenuti, autorizzati dall’amministrazione penitenziaria, realizzano il giornale e si incontrano, sempre previa auto-

rizzazione, con giornalisti, professionisti, esponenti del mondo culturale, giuridico e politico. Dietro il cancello, viene portato avanti con l’intento di rendere effettivo il diritto universale di esprimere la propria opinione, sancito dall’articolo 21 della Costituzione e racconta, in uno scambio continuo, le storie e i punti di vista di chi vive quotidianamente il carcere – detenuti, agenti, amministrazione penitenziaria – e di tutti coloro che da fuori – Istituzioni, mondo dell’informazione, società civile – vogliono dialogare, riflettere, confrontarsi con un pezzo di “mondo nel mondo”.

** Direttore Rivista bimestrale “Dietro il Cancellò” realizzata dai detenuti del Carcere di Rebibbia Nuovo Complesso*

Cultura, formazione e lavoro nella struttura detentiva

di *Fabio Falbo*

Uno dei più autorevoli giuristi italiani come il **Prof. Giuseppe Gianzi** affermava che il problema del carcere non è un problema dei carcerati, ma è un problema della società, e che la cultura, la formazione e il lavoro devono essere strumenti da incentivare e valorizzare. Lui ne è stato l'esempio perché ha seguito negli studi una persona detenuta, oggi laureata in giurisprudenza.

Da questo piccolo esempio bisogna iniziare e far capire cosa vuol dire CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO in carcere, anche perché sono i cardini su cui poggia il processo di reinserimento sociale dei detenuti ivi compresi i casi di chi si professa innocente. Da un lato abbiamo l'attività intramuraria e dall'altro le attività esterne come misura alternativa alla detenzione che a nostro avviso rappresentano il vulnus di questo sistema, ad esempio chi si professa innocente rimarrà escluso all'accesso da tutti i benefici poiché tale condizione a parere di chi amministra la giustizia sembrerebbe incompatibile con la tanta famigerata revisione critica.

Le professionalità e le conoscenze che si acquisiscono in carcere con i corsi e lo studio necessitano di un riconoscimento certificato, utile per poter già migliorare le condizioni di vita in carcere qualora le si potesse immediatamente spendere così aumentando l'inclusione nella realtà esterna al momento del reinserimento all'esterno della persona.

Alcuni di coloro cui spetta il compito di vigilare e decidere negli istituti di pena in alcuni provvedimenti motivano tuttavia che la persona detenuta che si è laureata: *ha quindi deciso di non sprecare il tempo da trascorrere in carcere, ma i risultati conseguiti, di natura personale ed edonistica, almeno in riferimento all'attività di studio, per un verso hanno fruttato il beneficio previsto per la partecipazione all'opera di rieducazione, ossia la*

liberazione anticipata, ... per altro verso non hanno comportato alcuna maturazione.

Con un atteggiamento del genere che spesso distorce il dettato normativo, le attività di trattamento culturale, di formazione e lavoro vengono svilite in attività sterili che continuano a



essere squisitamente afflittive e non rieducative.

Il lavoratore detenuto ad esempio non gode di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Attualmente il lavoro carcerario è programmato e realizzato per soddisfare le sole esigenze del carcere. Questo modus operandi, crea effetti negativi quali un'offerta insufficiente di lavoro e una mancata possibilità di pratica formativa professionale, che potrebbe essere utilizzata in libertà.

Il carcere potrebbe essere una sorta di officina scuola, che forma le persone con il lavoro, che diventa conoscenza, così da battere la devianza derivante dall'ignoranza.

Si deve ripartire dal carcere con maggiore incisività visto l'inadeguato sistema dell'industria penitenziaria se mancano i posti di lavoro, se le formazioni dei singoli non trovano sbocco, se le retribuzioni non soddisfano le esigenze del lavoratore e della sua famiglia e se per le donne detenute, lavoratrici e madri, manca la speciale adeguata protezione.

Roma Rebibbia

Nonni in carcere: la sconfitta di uno stato di diritto

di *Giuliano Cappoli*

Che riabilitazione può esserci su queste persone ultrasettantenni?

La Costituzione si capisce meglio facendola reagire con questi casi miserabili che non hanno niente di diritto, ricordando la violazione del principio di proporzionalità affidato alla stessa pena e connesso alla funzione rieducativa insita nell'art. 27, terzo comma, Costituzione; al principio di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Costituzione.

Vi è una presunzione relativa di incompatibilità di questi “nonnetti” con il regime carcerario fondata su ragioni umanitarie, e in particolare sul concreto riconoscimento, da parte del legislatore, dell'inadeguatezza del carcere a svolgere pienamente la funzione prevista dall'art. 27, terzo comma, Costituzione nei confronti di chi ha un'età così avanzata.

Nel nostro Stato di diritto, il legislatore ha presupposto la diminuzione della pericolosità sociale del condannato ultrasettantenne, e il contenimento mediante l'obbligo di permanenza nel domicilio, con le prescrizioni e i controlli impartiti dal giudice.

Il nostro legislatore attento e sensibile alla tematica alza l'attenzione sulla presunzione relativa facendo capire che con l'avanzare dell'età cresce il carico di afflizione associato alla permanenza in carcere. Considerazione questa di grande necessità, di cura e assistenza personalizzate, che non possono essere salvaguardate nell'attuale contesto intramurario, contrassegnato dall'inevitabile coabitazione forzata con le tante persone detenute di ogni età, con diverse patologie anche psichiatriche, con posizioni giuridiche e pene diverse.

L'età avanzata della persona condannata, e la conseguente sofferenza addizionale connessa alla permanenza in carcere deve essere una condizione prevalente sulla pena e su qualsiasi reato.

Lo scritto su esteso è chiaramente rivolto anche a tutte persone detenute, ritenendo che la morte per vecchiaia di un detenuto rappresenti una grave sconfitta per uno Stato di diritto.



Non si capisce come mai la sentenza 56/2021 della Corte costituzionale che stabilisce per i condannati che hanno più di settant'anni di beneficiare della detenzione domiciliare non venga nella realtà applicata.

Mi chiedo come mai questi “nonnetti” di oltre 80 anni sono pezzi di museo all'interno delle Patrie galere italiane e nessuno fa niente per questi esseri figli di un “Padre o un Dio” minore.

Il miraggio del reinserimento sociale

di FS

Come noto la condizione essenziale per ottenere il reinserimento sociale del detenuto è funzione delle disponibilità lavorative dategli all'interno del carcere. Sarebbe opportuno incoraggiare le imprese e le cooperative a investire nella loro formazione al lavoro e offrire continuità lavorativa ai detenuti all'esterno anche dopo aver espiato la pena. L'inasprimento delle pene non è un deterrente al crimine, è necessario agire sul sistema socio lavorativo. Attualmente a causa del regime di sovraffollamento del 40%, le opportunità lavorative e rieducative, comparate al numero effettivo di detenuti, sono insufficienti e con esso il numero di magistrati disponibili incluse tutte le figure professionali preposte alla rieducazione del detenuto. Spesso accade che nonostante i colloqui lavorativi svolti in carcere dai detenuti con i rappresentanti di aziende, che pur riconosciuti idonei per la mansione offerta, spesso non si realizzano poiché i tempi di approvazione della magistratura non sono in linea con le tempistiche d'impiego richieste dalle imprese. Numerosi i rinvii delle camere di consiglio per mancanza di relazioni da parte di psicologi, educatori e assistenti sociali, spesso ci si accorge che sono incomplete durante l'udienza in corso. I disagi che ne derivano a seguito del rinvio penalizzano le opportunità lavorative maturate con l'assegnazione dell'articolo 21 o della semilibertà oltre a limitare l'affettività familiare che dopo un periodo di detenzione è più facilitata con le aperture all'esterno; la mancata opportunità di lavoro impatta anche sui redditi del nucleo familiare. La prospettiva finalizzata alla concessione dei benefici di legge com-



piuta dal magistrato è funzione dalla sinergia con cui interagiscono tutte le risorse umane dedicate a monitorare il percorso rieducativo. Ci si chiede pertanto se alla luce di quanto esposto esistono concretamente le condizioni basilari per garantire il monitoraggio e l'efficacia del percorso rieducativo così come previsto dal dettato costituzionale? A causa del sovraffollamento nelle celle multiple che ospitano 6 detenuti sottraendo lo spazio delle brande che sono saldate al pavimento, del tavolo, degli armadietti, dei sanitari e del tavolino ubicato nel bagno per cucinare, lo spazio fruibile all'interno della cella si riduce a 9 metri quadrati per ben 6 persone alle quali rimane uno spazio calpestabile inferiore a 1,5 metri quadri a persona. Le carceri Italiane si svuoterebbero dal 50% al 65% qualora si concedessero misure alternative per coloro che non sono socialmente pericolosi e che hanno maturato un periodo residuo di pena al disotto dei quattro anni. Un congruo sfollamento consentirebbe la manutenzione e l'adeguamento delle strutture detentive agli standard europei e l'impiego dei fondi del PNRR. Non si tratta di concedere un indulto o amnistia, che coinvolgerebbe decisioni politiche. Si chiede di utilizzare quanto già previsto dal codice O.P. ovvero di accelerare, la valutazione dei percorsi inframurari almeno per i detenuti la cui osservazione è stata già compiuta negli anni di detenzione. Qualora siano estesi i benefici previsti dalla legge Severino dai quarantacinque a settantacinque giorni a semestre, si contribuirebbe a sfoitare ulteriormente le carceri italiane.

Affettività in carcere

di *Luca Finocchiaro*

Le carceri italiane sono sovraffollate; in molti casi le strutture sono vecchie e inadeguate; il personale della polizia penitenziaria è insufficiente, come d'altronde accade sia per l'area educativa che quella sanitaria.

L'art. 27 della Costituzione Italiana, stabilisce che il fine della pena è rieducativo, ma la mole di lavoro a cui sono sottoposti i Tribunali di Sorveglianza e allo stesso tempo la mancanza di organico, non permettono di poter valutare in tempi brevi le numerose richieste avanzate per accedere ai benefici.

Questo è ciò che sappiamo e che abbiamo avuto più volte la maniera di discutere e constatare.

C'è chiaramente bisogno di trovare delle soluzioni a queste complicate problematiche ma quello continuo a domandarmi è:

Ma se il fine della pena è rieducativo, se esiste la progressione di trattamento e il diritto all'affettività, perché una persona detenuta in Italia può chiamare i propri famigliari, una, due, quattro o sei volte al mese, a seconda del regime carcerario in cui avviene l'espiazione della pena, per dieci minuti; quando tra l'altro, le chiamate vengono pagate dal detenuto e sono anche registrate?

Durante l'epoca Covid, l'amministrazione penitenziaria ha autorizzato chiamate addizionali. Concessione che non ha portato nessuna conseguenza negativa, quindi, perché togliere le chiamate addizionali concesse in precedenza?

Perché limitare il numero e le ore dei colloqui visivi con i famigliari?

Quali sono i principi che motivano queste limitazioni che contribuiscono a distruggere le

famiglie e che in casi estremi, purtroppo molto frequenti, inducono la persona detenuta al suicidio?

La Costituzione Italiana sancisce nell'A.lo. 27 che il fine della pena è rieducativo, mentre le leggi dell'Ordinamento penitenziario vanno in direzione opposta, distruggendo le famiglie, elemento costitutivo dello Stato stesso. C'è bisogno di creare condizioni umanitarie che favoriscano il contatto famigliare e non il distanziamento, attraverso la concessione di un maggior numero di colloqui e telefonate con i propri famigliari; migliorie decisive che potrebbero essere effettuate tramite una semplice



circolare o meglio ancora con la modifica all'attuale normativa. Inoltre, bisogna istituire locali idonei allo svolgimento di colloqui intimi e locali tipo appartamenti, all'interno delle mura carcerarie, dove il detenuto possa svolgere permessi premio per trascorrere dei giorni assieme alla sua famiglia. Come già avviene nella

stragrande maggioranza degli Stati Europei.

In Italia, la persona detenuta, a parte della libertà, viene privata di tanti diritti a cui ogni persona, innocente o colpevole, ha diritto.

Diritti Umani, equità e giustizia, sono le linee guida per un'Italia, un mondo migliore, anche nei luoghi più bui.

